

Comune di Limana

Provincia di Belluno



Regolamento

di

Polizia Urbana

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 9 del 29/03/2014

Il Segretario comunale

(Dr. Fabrizio FLORIDIA)

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità.
- Art. 2 – Funzioni di polizia urbana.
- Art. 3 – Accertamento delle violazioni.

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 4 – Spazi ed aree pubbliche.
- Art. 5 – Luminarie.
- Art. 6 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.
- Art. 7 – Atti vietati su suolo pubblico.

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 8 – Manutenzione degli edifici e delle aree.
- Art. 9 – Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano.
- Art. 10 – Nettezza del suolo e dell'abitato.
- Art. 11 – Sgombero neve.
- Art. 12 – Rami e siepi.
- Art. 13 – Pulizia fossati.
- Art. 14 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.
- Art. 15 – Distribuzione materiale informativo o pubblicitario.

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 16 – Oggetti mobili.
- Art. 17 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto.
- Art. 18 – Uso dei dispositivi antifurto.
- Art. 19 – Depositi esterni.

TITOLO 5 - ANIMALI

- Art. 20 – Custodia e tutela degli animali.
- Art. 21 – Cani.

TITOLO 6 - POLIZIA ANNONARIA

- Art. 22 – Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.
- Art. 23 – Occupazioni per esposizione di merci.
- Art. 24 – Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

TITOLO 7 – QUIETE PUBBLICA

- Art. 25 – Raccolte di denaro, di materiali e vendite a scopo di beneficenza.
- Art. 26 – Accattonaggio.
- Art. 27 – Divieto di campeggio libero.

TITOLO 8 - SANZIONI

- Art. 28 – Sanzioni amministrative.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29 – Abrogazioni di norme.
- Art. 30 – Entrata in vigore.

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni nonché la qualità della vita stessa e ed il decoro del territorio.
2. Il presente Regolamento, salva diversa disposizione, si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche o aperti al pubblico, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio nonché nelle aree e spazi privati contigui alla proprietà pubblica.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
4. L'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento è disposta in applicazione dell'art.7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. e con l'osservanza del principio di specialità stabilito all'art.9 della Legge 24 novembre 1981 n.689.

Art. 2 – Funzioni di polizia urbana.

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente all'interno territorio comunale nell'ambito delle funzioni di competenza comunale.

Art. 3 – Accertamento delle violazioni.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento spetta agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria in forza ad organi di polizia locale nonché alle forze dell'ordine.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni, in particolar modo con quanto indicato al Capo I° della nominata legge.
3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure indicate dalla normativa vigente in materia.

TITOLO 2 SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 – Spazi ed aree pubbliche.

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. Le occupazioni del suolo pubblico, a qualsiasi titolo siano eseguite, sono soggette ad apposito atto di concessione, come da regolamento comunale C.O.S.A.P..

4. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, altresì, l'obbligo della cessazione dell'attività vietata come anche il ripristino dei luoghi da parte del trasgressore ovvero dell'obbligato in solido.

Art. 5 – Luminarie.

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è consentita.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Chiunque viola quanto disposto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
7. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 7 – Atti vietati su suolo pubblico.

1. Sul suolo pubblico e sulle aree aperte al pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli, per come disciplinato dal Codice della Strada, ovvero altre attrezzature;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, materiali di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) attingere direttamente con tubazioni dai rubinetti delle fontane pubbliche;
 - g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, nelle aree pubbliche in generale recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - l) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti personali o altro materiale;
 - m) fare esplodere mortaretti, petardi, fuochi d'artificio e simili, nelle adiacenze degli edifici pubblici, come, ad esempio, la Sede Municipale, la Casa di Soggiorno Per Anziani, gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, fatti salvi i casi espressamente autorizzati;
2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 3. Nei luoghi pubblici e nelle aree aperte al pubblico in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano, è vietato cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati, lasciarvi entrare cani o altri animali. Nei giardini o aree similari è vietata l'introduzione di veicoli.
 4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa disciplinante l'attività urbanistico edilizia, sia su area pubblica o aperta al pubblico sia su area privata a confine con l'area pubblica o aperta al pubblico, è vietato installare o impiantare nel terreno qualsiasi tipo di recinzione, delimitazione o corpo solido che possano comportare pericolo verso terzi.
 5. Chiunque viola quanto disposto ai commi 1 lettere a), g), h), i) e l) nonché al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
 6. Chiunque viola quanto disposto ai commi 1 lettere b), c), d), e), f) e m) nonché ai commi 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
 7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, altresì, l'obbligo della cessazione dell'attività vietata come anche il ripristino dei luoghi da parte del trasgressore ovvero dell'obbligato in solido.

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 – Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale a tutela della Pubblica sicurezza.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili dell'installazione, della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici apposti sugli edifici nel rispetto di quanto indicato nella Legge 24 dicembre 1954 n.1228 ed in particolare modo dell'art.10.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, e similari.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, almeno quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, garantendo altresì il regolare sfalcio dei giardini ovvero delle aiuole private.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Chiunque viola quanto disposto al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
9. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo, escluso quanto disposto al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
10. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 – Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano.

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto già previsto dal Codice della Strada;
 - b) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - c) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose, ferma restando la possibilità di esporre avvisi di pubblico servizio da parte dei relativi gestori;
 - d) incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli contro attrezzature non destinate a tale scopo;
 - e) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido.
2. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 – Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla

- costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.14 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta.
 3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
 4. Sulle strade e piazze pubbliche o dai locali prospicienti è vietato diffondere a scopo pubblicitario opuscoli, manifesti o qualsiasi altro materiale con modalità da cui possa derivare pregiudizio alla pulizia o al decoro pubblico; dell'inosservanza del presente divieto risponde sia il soggetto che opera sia il beneficiario del messaggio.
 5. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
 6. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, altresì, l'obbligo della cessazione dell'attività vietata come anche il ripristino dei luoghi da parte del trasgressore ovvero dell'obbligato in solido.

Art. 11 – Sgombero neve.

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici ospitanti attività economiche e pubblici esercizi, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo, depositando la neve rimossa in modo da non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale pericolo con sbarramenti opportunamente disposti.
4. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 – Rami e siepi.

1. Fatto salvo quanto già disposto dal Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono da proprietà private su area pubblica, diversa dalla sede stradale, devono essere potati a cura dei proprietari o locatari ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.
2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, a cura dei soggetti di cui al comma 1.
3. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 – Pulizia fossati.

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento

sottostanti i passi privati e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle vicinanze dell'attività stessa, in modo che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti pulita.
2. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 – Distribuzione materiale informativo o pubblicitario.

1. La distribuzione di materiale informativo o pubblicitario su supporto cartaceo (es.: volantini o fascicoli di supermercati) presso le abitazioni ovvero presso i pubblici esercizi dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela ambientale ed i Regolamenti di Nettezza Urbana e disciplina dell'imposta sulla pubblicità adottati dal Comune di Limana. Il materiale dovrà per tanto essere immesso nelle buchette delle lettere, ovvero strutture similari, e depositato all'interno dei pubblici esercizi in modo da evitare che il materiale cartaceo possa disperdersi.
2. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 16 – Oggetti mobili.

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.675 c.p., è altresì vietato, nelle aree indicate all'art.1 del presente Regolamento, collocare o installare manufatti o strutture o realizzare interventi anche di modesta entità, come ad esempio pali o picchetti metallici o scavi, che possano generare situazioni di pericolo per le persone ovvero per gli animali.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, altresì, l'obbligo della cessazione dell'attività vietata come anche il ripristino dei luoghi da parte del trasgressore ovvero dell'obbligato in solido.

Art. 17 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es.: teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, altresì, l'obbligo della cessazione dell'attività vietata come anche il ripristino dei luoghi da parte del trasgressore ovvero dell'obbligato in solido.

Art. 18 – Uso dei dispositivi antifurto.

1. Fatto salvo quanto disposto da specifica normativa vigente in materia, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disturbo alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, altresì, l'obbligo della cessazione dell'attività vietata.

Art. 19 – Depositi esterni.

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 5 ANIMALI

Art. 20 – Custodia e tutela degli animali.

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali sporchino con deiezioni gli spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo con appositi mezzi;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art.1.
2. I detentori di animali di qualsiasi specie devono garantire il benessere animale soprattutto in materia di spazi, ricoveri, movimento, cibo e acqua disponibili.
3. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, altresì, l'obbligo della cessazione dell'attività vietata come anche il ripristino dei luoghi da parte del trasgressore ovvero dell'obbligato in solido.

Art. 21 – Cani.

1. Ove siano custoditi cani che circolano liberi, è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
2. Fatte salve le specifiche sanzioni di natura penale ed amministrativa, chiunque in ambito urbano conduce un cane senza avere al seguito gli strumenti per raccogliere le feci ovvero le deiezioni stesse è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. Le violazioni di cui al presente comma comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
3. La violazione di quanto disposto al comma 2 del presente articolo comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO 6 POLIZIA ANNONARIA

Art. 22 – Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
2. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche; il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
4. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, altresì, l'obbligo della cessazione dell'attività vietata come anche il ripristino dei luoghi da parte del trasgressore ovvero dell'obbligato in solido.

Art. 23 – Occupazioni per esposizione di merci.

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo ed adempiere ai relativi oneri, per come previsto dal Regolamento C.O.S.A.P..
2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
3. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 – Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1. Il titolare ovvero il gestore del pubblico esercizio è tenuto alla regolare pulizia dell'area esterna.
2. Ai pubblici esercizi insediati sulle aree pubbliche o verdi è vietata la vendita per asporto delle bottiglie e di altre stoviglie in vetro.
3. Chiunque viola quanto disposto al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
4. Chiunque viola quanto disposto al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7 QUIETE PUBBLICA

Art. 25 – Raccolte di denaro, di materiali e vendite a scopo di beneficenza.

1. Le raccolte di materiali, come ad esempio indumenti o carta, a scopo benefico ed umanitario possono essere effettuate esclusivamente da enti o associazioni legalmente riconosciute oppure dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art.3 della Legge 11 agosto 1991, n.266. Qualora la raccolta sia affidata da enti o associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'associazione o ente.
2. Chi effettua la raccolta di cui al predetto comma 1 deve essere munito, in modo ben visibile, di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'associazione o ente.

3. L'associazione ovvero l'ente che intende effettuare la raccolta di cui al comma 1 del presente articolo dovrà darne preventiva comunicazione, almeno otto giorni, al Comune di Limana.
4. La mera raccolta di denaro e/o firme svolta da qualsiasi soggetto, sia pubblico sia privato, anche in cambio di materiale informativo ovvero oggettistica e manufatti di varia natura, sulle aree di cui all'art.1 del presente Regolamento, è vietata, fatte salve le attività espressamente autorizzate dal Comune di Limana; a tal fine costituisce idoneo titolo anche l'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Chiunque viola quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
6. Chiunque viola quanto disposto al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.
7. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. L'accertata violazione del comma 4 del presente articolo comporta il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del denaro introitati e delle firme raccolte; i proventi sequestrati saranno incamerati nel bilancio comunale con apposito atto determinato dall'Ufficio Comunale preposto. Per l'applicazione della presente misura cautelare dovranno essere osservate le norme stabilite al Capo I° della Legge 24 novembre 1981 n.689.

Art. 26 – Accattonaggio.

1. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni di carattere penale da parte dell'autorità competente per le fattispecie di reato previste dalla legge, è sempre vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo sulle aree di cui all'art.1 del presente Regolamento.
2. Chiunque viola quanto disposto al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.
3. L'accertata violazione del comma 1 del presente articolo comporta il sequestro finalizzato alla confisca del denaro introitato; i proventi sequestrati saranno incamerati nel bilancio comunale con apposito atto determinato dall'Ufficio comunale preposto. Per l'applicazione della presente misura cautelare dovranno essere osservate le norme stabilite al Capo I° della Legge 24 novembre 1981 n.689.

Art. 27 – Divieto di campeggio libero.

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge statale e regionale, in tutto il territorio comunale è vietata la sosta finalizzata al campeggio di tende, caravan, autocaravan ovvero altri veicoli e simili mezzi mobili, sia in forma singola che collettiva, sia su area pubblica che privata, qualora risultino prive dei requisiti ovvero delle autorizzazioni previste per legge.
2. Con apposito provvedimento amministrativo possono essere autorizzati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
3. Chiunque viola quanto disposto nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
4. Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'obbligo di cessare immediatamente l'attività di campeggio nonché all'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO 8 SANZIONI

Art. 28 – Sanzioni amministrative.

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e dell'art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nei singoli articoli, fatta salva l'applicazione degli artt.13, 19 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Per tutte le violazioni è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Qualora la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporti l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, detti obblighi, se le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
3. Qualora il trasgressore non esegua spontaneamente ed entro i termini assegnati le ordinanze emesse a suo carico in applicazione del presente regolamento, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.
4. L'inottemperanza agli ordini di sospensione dell'attività disposti in attuazione del presente regolamento, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti, potrà configurare la fattispecie di reato di "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", prevista all'art.650 del Codice Penale.
5. Il Sindaco del Comune di Limana è l'autorità competente a ricevere il rapporto, l'eventuale ricorso nonché ad emettere l'ordinanza per come stabilito dagli artt.17 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n.689.
6. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate in base alle accertate violazioni del presente regolamento, sono introitati nella tesoreria comunale del Comune di Limana.

TITOLO 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Abrogazioni di norme.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

Art. 30 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore al momento in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione del medesimo.